

Prot. n. 25/2013

Posizione: SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI / UO AFFARI GENERALI

Atto: Delibere di Consiglio (CDC) - 2013/3
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013. ALIQUOTE E MODALITA' DI APPLICAZIONE.
Ufficio proponente: UO COMPLESSA TRIBUTI
Tipo Esecutività: Immediatamente eseguibile
Proponente: INES RUBINO

Visto - Data: Responsabile del Settore - 25/06/2013
Firmatario: GINI PAOLO
Esito: POSITIVO

Visto - Data: Ragioniere Capo per Parere Cont. - 25/06/2013
Firmatario: BORTOLUSSI MICHELE
Esito: POSITIVO

Visto - Data: Segretario Generale - 25/06/2013
Firmatario: GINI PAOLO
Esito: POSITIVO

Documento	Stato	Modificato	Ultima modifica	Tipo	Download
TESTOCON.rtf	firmato	25/06/2013 12:28:03	GINI PAOLO	<input type="checkbox"/>	

IL CONSIGLIO

Visto il D.lgs 14/03/2011 n.23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale propria;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.»;

Visto in particolare l'art. 13 della Legge suddetta che testualmente recita:

1. *L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.*

2. *L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*

... ommissi...

Visto il D.Lgs del 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, per quanto espressamente rinviato dal D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011;

Visto il D.Lgs 446 del 15/12/1997 in particolare l'art 52 e 59 limitatamente alle disposizioni vigenti dopo l'entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011;

Considerato che l'*Imposta Municipale Propria* o *IMU* è stata obbligatoriamente introdotta con legge dello Stato e considerato che la normativa prevede la competenza del Consiglio Comunale ad approvare e modificare con propria deliberazione in aumento o in diminuzione l'aliquota base per le diverse tipologie di immobili entro i limiti previsti dalla stessa Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo **0,76 per cento**, e che con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, mentre l'aliquota è ridotta allo **0,4 per cento** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Con deliberazione del Consiglio Comunale, la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.

L'aliquota è ridotta **allo 0,2 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Con deliberazione del Consiglio Comunale, la stessa aliquota può essere ridotta fino allo 0,1 per cento.

Con deliberazione del Consiglio Comunale può essere ridotta l'aliquota di base fino allo **0,4 per cento** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

Dato atto che ai sensi dell'art 8 comma 1 del D.lgs 23/2011 l'imposta municipale propria sostituisce per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili;

Dato atto che il comma 10 dell'art 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge L. 214/2011 attribuisce ai

comuni la possibilità di applicare l'aliquota ridotta e le detrazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze anche ai soggetti di cui all'art 3 comma 56 della L. 23/12/1996 N. 662: ... *"l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata."*;

Per quanto attiene alle deliberazioni delle aliquote l'amministrazione comunale intende applicare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni necessarie per il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione anno 2013:

ALIQUOTE:

- 0,76 (zero/settantasei) per cento l' aliquota base dell'imposta municipale propria;
- 0,38 (zero/trentotto) per cento l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le pertinenze;
- 0,2 (zero/due) per cento l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis, del D.L. 557/1993, convertito con legge n. 133/1994;

DETRAZIONI:

-€ 200,00 per l'abitazione principale rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

-Ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino ad un importo massimo di € 400,00;

Considerato che il D.L. 54 del 21/05/2013 sospende il versamento della prima rata IMU per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze esclusi i fabbricati classificati in categoria catastale A1-A8-A9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed agli istituti autonomi per le case popolari (ATER) adibite ad abitazione principale o assegnate;
- terreni agricoli (condotti o meno) e fabbricati rurali (abitativi e ad uso strumentale);

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 90 del 1997 e successive modifiche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, con voti

DELIBERA

1) di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2013, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. - e la detrazione di imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti misure:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Aliquota di base	0,76 per cento	
1. Abitazione principale e relative pertinenze.	0,38 per cento	200 EURO
2. Unità immobiliari e relative pertinenze, il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale.	0,38 per cento	200 EURO
3. Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	0,38 per cento	200 EURO
4. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.	0,4 per cento	200 EURO
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n. 557 convertito con modifiche nella Legge 26/02/1994, n. 133	0,2 per cento	
Aree fabbricabili	0,76 per cento	

precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2) di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni e, dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 03/12/2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22.12.2011;

3) di dare, altresì, atto che la sopra indicata detrazione per abitazione principale (e relative pertinenze) di euro 200 è maggiorata di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. L'importo complessivo della maggiorazione non può superare l'importo massimo di euro 400 (la detrazione totale massima, comprensiva di detrazione e maggiorazione non potrà superare l'importo di euro 600 euro);

4) di provvedere ad inviare copia conforme del presente atto al Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi dell'art 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 06/12/2011;

5) di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

